

OGGETTO	BONUS EDILIZI – INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DEGLI EDILI
RIFERIMENTI	ART. 23-BIS, DL 21/2022 - ART. 43-BIS, L. 234/2021 - DOC. 21/05/2022_ODCEC TORINO
CIRCOLARE DEL	26/05/2022

Sintesi: nell'ambito dei bonus edilizi, la detrazione (o la possibilità di optare per la relativa cessione/sconto in fattura) è stata subordinata al fatto che, per i lavori edili "avviati" successivamente al 27/05/2022, l'impresa affidataria riporti l'indicazione del contratto collettivo di lavoro del comparto edile applicato

- sia sul contratto di affidamento delle opere
- che sulle relative fatture emesse

L'obbligo si applica alle sole imprese "edili" (con esclusione delle imprese "impiantiste") ed è riferita ai soli interventi di importo "complessivo" superiore a € 70.000, come meglio specificato dalla recente conversione in legge del "DL Ucraina".

Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il legislatore ha subordinato la fruizione della detrazione dei "bonus edilizi" al fatto che le imprese esecutrici applichino il contratto collettivo del settore edile e ciò sia indicato sia nell'ambito del contratto di affidamento che nelle fatture emesse.

Excursus normativo:

- art. 28 quater, DL n. 4/2022 ("Decreto Sostegni-ter"): con l'inserimento del co. 43 bis all'art. 1, L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), prevede, per determinati lavori edili avviati dal 27/05/2022, l'obbligo, per le imprese affidatarie, di indicare il contratto collettivo del settore edile applicato, sia nell'ambito del contratto di affidamento che nelle fatture emesse – [RF-fl 075/2022](#)
- l'art. 23-bis del DL n. 21/2022 ("Decreto Ucraina"), conv. nella L. n. 51/2022: apporta ulteriori modifiche al citato art. 1, co. 43 bis, L. n. 234/2021.

INDICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO

L'art. 28-quater del DL 4/2022 ("Sostegni-ter"), inserito in sede di conversione trasfondendo quanto già previsto dal DL 13/2022, non convertito), ha introdotto **l'art. 43-bis alla L. 234/2021** (Legge di bilancio 2022), di cui si riporta il testo recentemente modificato (in neretto) dalla legge di conversione del DL n. 51/2022:

Art. 43-bis. L. 234/2021: *"Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. **La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. (...).**"*

2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

La disposizione ha introdotto una **condizione**:

- per **poter fruire della detrazione**
- o della successiva opzione per la cessione del credito/sconto in fattura (art. 121 DL 34/2020)

derivante dagli interventi edilizi relativi:

- ✓ al **superbonus** (art. 119, DL 34/2020)
- ✓ agli interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche** (art. 119-ter, DL 34/2020)
- ✓ al "**bonus facciate**" (art. 1, co. 219, L. 160/2019)
- ✓ nonché al "**bonus mobili**" ed al "**bonus verde**" (art. 16, co. 2, DL 63/2013)

INTERVENTI ESCLUSI: non sono soggetti ai nuovi obblighi gli interventi riferiti a:

- opere di **riqualificazione energetica** (art. 14, co. 1, DL 63/2013)
- interventi da **sismabonus** (art. 16, co. 1, DL 63/2013)
- opere di **recupero del patrimonio immobiliare** (art. 16-bis, Tuir)

LAVORI INTERESSATI

Gli interventi edilizi interessati sono quelli

- di cui **all'All. X del D.lgs 81/2008** (cd. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro")
- di **importo "complessivo" superiore a € 70.000.**

TIPOLOGIA DELLE OPERE

Il novero risulta **estremamente ampio**, includendo i lavori:

- ✓ di **costruzione, manutenzione/riparazione, demolizione, risanamento conservativo, ristrutturazione** o equipaggiamento, nonché la **trasformazione**, il rinnovamento o lo smantellamento
- ✓ di **opere fisse**, permanenti o temporanee
- ✓ in **muratura**, in **cemento armato**, in **metallo**, in **legno** o in **altri materiali**

ivi incluse:

- le parti strutturali delle linee elettriche e le **parti strutturali degli impianti elettrici**
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- gli scavi ed il montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili

In sostanza, si ritiene che (anche alla luce delle categorie della Tabella degli indici minimi di congruità dei lavori – v. **RF-fl 075/2022**):

- sono **attratti alla nuova disciplina i soli "lavori edili"** propriamente detti
- rimanendone **esclusi gli interventi** specificatamente realizzati **sugli impianti**, sui giardini, ecc.

Esempio1: la sostituzione di una caldaia condominiale appaltata all'impresa Alfa richiede l'effettuazione di alcuni lavori muratura affidati all'impresa Beta:

- sarà solo quest'ultima ad essere assoggettata alla nuova disciplina
- mentre l'impresa Alfa ne rimarrà estranea.

Considerata la genericità del testo normativo, è opportuno che le integrazioni del contratto e delle fatture sia realizzata da Beta sia nel caso di affidamento direttamente dal condominio committente che nel caso di subappalto da parte dell'impresa Alfa (con il quale è pattuito un intervento "chiavi in mano").

Affidamento dei lavori: in assenza di particolari specificazioni, si ritenere che il contratto possa consistere:

- sia in un contratto d'appalto, eventualmente con fornitura dei materiali (art. 1655 se segg. CC)
- che in un contratto di prestazione d'opera (art. 2222 e segg. CC)

Nota: l'art. 1 del DM 143/2021 fa riferimento alle imprese "affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione"; il riferimento al "lavoratori autonomi" va ricondotto al concetto giuslavoristico (non fiscale), rientrandovi le imprese che stipulano contratti d'opera.

IMPORTO DEI LAVORI

Per quanto attiene il **limite di €. 70.000**:

- in sede di prima stesura era fatto riferimento alle opere il cui importo risultasse superiore a tale limite
- **NEW** – l'art. 23-bis DL n. 21/2022 (inserito in sede di conversione dalla L. n. 51/2022) ha, ora, previsto vada fatto riferimento alle opere il cui importo risulti "**complessivamente**" superiore a detto limite.

Anche alla luce di tale modifica normativa, rimangono i seguenti aspetti da chiarire.

SUBAPPALTI: andrà chiarito se il riferimento del limite di €. 70.000 vada effettuato:

- ✓ sul **totale complessivamente pattuito dal subappaltatore**, per i lavori di sua competenza
- ✓ o vada ricondotto **all'entità dell'intervento complessivamente pattuito dall'appaltatore principale** (con **riflessi sugli obblighi di indicazione da parte dei subappaltatori**, anche ove dovessero eseguire interventi di modesta entità, previa apposita comunicazione dell'appaltatore principale).

In via cautelativa sarà opportuno applicare quest'ultimo criterio (in tal senso anche l'ODCEC Torino).

INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO: si ritiene vada fatto principalmente riferimento **all'importo stabilito nel contratto**.

Varianti in corso d'opera: in relazione all'incidenza della manodopera è previsto che la congruità vada rideterminata considerando anche le varianti; posto che è probabile vada applicato il medesimo concetto anche agli obblighi "comunicativi", è bene procedervi quando l'importo del contratto è prossimo al limite di €. 70.000 (anche tramite un addendum al contratto originario e l'integrazione del dato nelle fatture emesse).

Nota: andrà chiarito se l'importo andrà sempre considerato al netto dell'Iva (come si ritiene), o vada considerato lordo di essa nel caso di committente soggetto privato o con limitazioni alla detrazione dell'Iva.

Rimane il dubbio per quanto attiene gli **interventi "misti"**, che includono alcuni interventi prettamente edili ed altri di natura diversa.

Esempio2: nell'Esempio1 precedente, si ponga che il condominio abbia stipulato un contratto che prevede un corrispettivo di €. 55.000 + Iva con Alfa ed un corrispettivo di €. 15.000 + Iva con Beta: si ritiene non possa scattare alcun obbligo in quanto i soli interventi edili non superano il limite di €. 70.000.

Con ogni probabilità anche nel caso di un unico contratto che ha in mano con Alfa, il limite dovrà essere individuato in ragione dei lavori edili previsti nel capitolato complessivo dei lavori (escludendo, comunque, dall'obbligo di impresa Alfa in relazione all'intervento effettuato dal subappaltatore Beta).

INDICAZIONI DA FORNIRE

L'appaltatore/prestatore è tenuto:

- 1) ad **attestare nel contratto stipulato** di applicare un **contratto collettivo di lavoro del settore edile**, indipendentemente che si tratti di un contratto **nazionale** o di **2° livello** (anche "aziendale", purchè regolarmente stipulati dalle associazioni di categoria ex art. 51, D.lgs n. 81/2015)

Nota: ciò implica l'obbligo si stipula per iscritto del contratto, per quanto evidente che contratti di tali importi è sempre opportuno non siano verbali.

- 2) ad **indicare tale contratto applicato** nel corpo delle **fatture emesse** in relazione ai lavori.

Nota: la genericità della disposizione porta ritenere che in tutte le fatture emessa vada riportato il contratto, anche se si tratta di fatture di acconto, di SAL e così via.

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO APPLICATO

L'indicazione da fornire riguarda il contratto collettivo, che potrà essere:

- ✓ un contratto collettivo di lavoro **nazionale** (cd. "di primo livello")
- ✓ un contratto collettivo di lavoro **"territoriale"** (cd. "di secondo livello")

regolarmente sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative (art. 51, D.lgs 81/2015).



Nota: è probabile che legislatore, col riferimento ai contratti collettivi "territoriali" (es: a livello regionale o provinciale) intenda includere anche eventuali contratti "aziendali" siglati con i sindacati dei lavoratori.

Contratti collettivi nazionali in edilizia: sono riepilogati di seguito (Doc. 21/05/2022 dell'ODCEC Torino):

COMPARTO	ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI SOTTOSCRITTRICI
CCNL Edili Industria	Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cigl
CCNL Edili Artigianato	Anaepa/Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia, FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl.
CCNL Edili Cooperative	Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cigl.
CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese	Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl.

Contratti "di secondo livello": è consigliabile riportare anche i dati di tale accordo (territoriale o aziendale), unitamente alle associazioni datoriali e sindacali che lo hanno sottoscritto.

Appaltatore privo di dipendenti: è opportuno che il contratto sottoscritto evidenzi l'assenza di lavoratori dipendenti (e l'impegno a comunicare tempestivamente ove si proceda all'assunzione in corso di contratto).

NEW – il citato art. 23-bis, DL n. 21/2022 (inserito in sede di conversione dalla L. n. 51/2022) ha proceduto a specificare che

- che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali
- "è **riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X**" al D.lgs n. 81/2008.

In attesa di chiarimenti si ritiene che tale specificazione valga ad **escludere dagli obblighi** di indicazione le imprese che:

- ✓ **pur non ponendo in essere "lavori edili"** in senso stretto, come definiti dal citato All. X
- ✓ **applicano, comunque, i CCNL di cui sopra** nel caso in cui assumano lavoratori dipendenti (con i conseguenti obblighi di comunicazione alla competente Cassa Edile).

Anche tali imprese (al pari degli "impiantisti", come visto in precedenza) non saranno tenuti agli obblighi di indicazione.

Esempio: è il caso delle imprese di decorazioni.



Catena di appalti e sub-appalti: nel caso in cui (Doc. 21/05/2022 dell'ODCEC Torino):

- ✓ l'appaltatore principale sia privo di dipendenti (es: un general contractor)
 - ✓ e subappalti i lavori ad una impresa con lavoratori dipendenti
- si ritiene che il CCNL applicato debba essere indicato con riferimento
- ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore: nel contratto di subappalto redatto tra le parti
 - nonché sulle fatture emesse dal subappaltatore all'appaltatore.

INDICAZIONE IN FATTURA

La norma si limita a disporre l'obbligo di indicazione del contratto collettivo applicato nelle fatture emesse, senza che sia previsto un campo specifico nel formato XLM.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che il dato vada inserito in qualsiasi campo testuale:

- sia **nell'ambito della descrizione della prestazione** resa
- come nell'ambito di **note in calce alla fattura**.

DECORRENZA

Il comma 2 del citato art. 43 prevede che l'obbligo:

- decorre **dal 27/05/2022**
- applicandosi ai soli **lavori edili "avviati" successivamente** a tale data.

N.B.: si ritiene che si debba fare riferimento alla data indicata

- nella comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA) o nella SCIA
- mentre per gli interventi di edilizia libera privi di obbligo di comunicazione si dovrà poter provare la data di apertura del cantiere (es: data riportata sui DDT di consegna presso il cantiere, ecc.).

VISTO DI CONFORMITÀ

Alla luce dei nuovi obblighi introdotti, è essenziale che:

- il professionista che appone il **visto di conformità**
- proceda a **verificare** le integrazioni del contratto.

L'ODCEC Torino suggerisce la seguente integrazione alle Check list predisposte dal CNDCEC:

Spunta	Documentazione
<input type="checkbox"/>	Documentazione attestante la data di inizio dei lavori [ndr: post 27/05/2022]
<input type="checkbox"/>	Atto di affidamento dei lavori [ndr: di importo > €. 70.000]
<input type="checkbox"/>	Fattura elettronica nel formato xml con la ricevuta di invio
<input type="checkbox"/>	Contratti di subappalto

I CONTROLLI

Il citato art. 43-bis della Legge di bilancio 2022 prevede che l'Agenzia Entrate, ai fini della verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'INL, dell'Inps e delle Casse edili.

